

CONVENZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 24 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014, PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI
CETONA, CHIANCIANO TERME, CHIUSI, MONTEPULCIANO, PIENZA,
SAN CASCIANO DEI BAGNI, SARTEANO, SINALUNGA, TORRITA DI SIENA, TREQUANDA
E
L'UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

I comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda e l'Unione Comuni Valdichiana Senese, convengono di esercitare in forma associata le funzioni relative alla definizione di un unico Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi degli artt. 23 e 24 della Legge Regionale n. 65/2014.

Articolo 2 - Durata dell'esercizio associato

L'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale avrà conclusione con l'approvazione del piano da parte di tutti i comuni, salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale, o motivata rinuncia da parte di uno dei comuni aderenti. In ogni caso la presente convenzione avrà scadenza entro tre anni dalla data di stipula, salvo provvedimento di rinnovo.

Articolo 3 - Attività di indirizzo e coordinamento

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, i Comuni dell'Unione Comuni Valdichiana Senese, danno atto che, ai fini dell'espressione del proprio indirizzo politico e per lo svolgimento del necessario coordinamento organizzativo, si farà riferimento alla Giunta dell'Unione. La Giunta dell'Unione si esprime sugli indirizzi, sulle spese, sull'organizzazione e su ogni altro argomento attinente il Piano Strutturale Intercomunale, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in merito alla competenza dei Consigli, rispetto al procedimento amministrativo per la predisposizione e approvazione del Piano Strutturale Intercomunale.


Articolo 4 - Ente responsabile dell'esercizio associato

Ai soli fini previsti dalla Legge Regionale n. 68/2011 e dalla Legge Regionale n. 65/2014 per la formazione dei piani strutturali intercomunali, si conviene che l'ente responsabile dell'esercizio associato sia individuato nell'Unione Comuni Valdichiana Senese.

Articolo 5 - Costituzione dell'Ufficio di Piano

Per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 1, gli Enti associati costituiscono l'Ufficio di Piano Strutturale Intercomunale, formato dai responsabili dei rispettivi uffici di pianificazione del territorio, coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo competente per le varie materie, di volta in volta assegnato dalle rispettive amministrazioni. L'Ufficio di Piano è diretto da un Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominato dalla Giunta dell'Unione. La Giunta provvede anche a nominare un Vice-Responsabile dell'Ufficio.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano provvede a coordinare l'attività dei componenti l'Ufficio, tiene i contatti con le amministrazioni convenzionate, attua le decisioni ed i provvedimenti organizzativi conseguenti le decisioni della Giunta, impartendo le necessarie direttive ai componenti l'Ufficio per la redazione di determinazioni, delibere ed ogni altro atto necessario per l'esercizio dell'attività.



Articolo 6 - Ripartizione delle spese

Fermo restando l'attivazione di appositi finanziamenti regionali e l'utilizzo di risorse proprie dell'Unione, le modalità di ripartizione e l'entità delle spese necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, per il conferimento di incarichi, l'attivazione di collaborazioni e ogni altra spesa necessaria per le finalità di cui all'art. 1 della presente Convenzione, saranno determinate dalla Giunta dell'Unione.

Articolo 7 - Recesso dalla convenzione

Ciascun comune aderente può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per l'attività di cui all'articolo 1, che dovranno essere coperte, per la parte di competenza, per tutti gli impegni presi fino alla data di recesso, anche se le attività relative fossero ancora in corso.











Articolo 8 - Scioglimento consensuale dalla convenzione

La Giunta dell'Unione può, in ogni momento, decidere lo scioglimento consensuale dalla presente convenzione. Con la decisione di scioglimento, la Giunta decide il consuntivo delle spese e la loro definitiva ripartizione tra gli enti associati, che si impegnano a rimborsare le eventuali partite debitorie.

Con la stessa decisione, la Giunta decide l'assegnazione ai singoli enti associati dei beni di uso, mobili ed immobili, eventualmente acquisiti con il concorso economico comune.

Articolo 9 - Regolamenti applicabili

Fatte salve le disposizioni di legge relative alla disciplina degli enti locali, dei contratti di lavoro, degli appalti, della pianificazione urbanistica e di qualsiasi altra norma di legge applicabile all'attività tecnico amministrativa, per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività relative si applicano i regolamenti dell'Unione dei Comuni.

Il Presidente dell'Unione Comuni Valdichiana Senese	
Il Sindaco del Comune di Cetona	
Il Sindaco del Comune di Chianciano Terme	
Il Sindaco del Comune di Chiusi	
Il Sindaco del Comune di Montepulciano	
Il Sindaco del Comune di Pienza	
Il Sindaco del Comune di San Casciano dei Bagni	
Il Sindaco del Comune di Sarteano	
Il Sindaco del Comune di Sinalunga	
Il Sindaco del Comune di Torrita di Siena	
Il Sindaco del Comune di Trequanda	